



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Casal Velino

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Codice meccanografico: SAIC8AN005 Codice fiscale: 84001620651

Via Quattro Ponti, 3 - 84040 - Casal Velino (SA) Telefax 0974 907118

e-mail: saic8an005@istruzione.gov.it posta certificata: saic8an005@pec.istruzione.it sito web: www.icscasalvelino.edu.it

Prot .n. 3880/IV.8

Casal Velino, 13/12/2021

Al Personale Scolastico
All'albo

OGGETTO: Estensione dell'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 3-ter e 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti degli artt. 1 e 2 del D.L. 172/2021.

Per quanto in oggetto, si comunica che l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo (cd booster), da effettuarsi nel rispetto dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico.

La sottoscritta DS assicurerà il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone **immediatamente** l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021 (**piattaforma SIDI e/o app Verifica C-19, già attualmente in uso**).

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la sottoscritta inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato dovrà trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione la sottoscritta accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le inevitabili conseguenze disciplinari.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.

